



Edizione di giovedì 13 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

Anche nel caso di nuovi soci, l'assegnazione è agevolata per i soci già presenti
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Detrazione acquisto box nel modello Reddito PF 2024
di **Alessandro Bonuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per ristrutturazione trasferibile solo in casi specifici
di **Cristoforo Florio**

BILANCIO

Enoturismo alla ricerca di un codice Ateco
di **Luigi Scappini**

IVA

Note di credito e retrovendite: il caso della restituzione di pallet ed imballaggi
di **Roberto Curcu**

RASSEGNA AI

Le risposte dell'Esperto AI in tema di mancata ricostituzione pluralità dei soci nelle snc
di **Mauro Muraca**

CASI OPERATIVI

Anche nel caso di nuovi soci, l'assegnazione è agevolata per i soci già presentidi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**
La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**
[scopri di più >](#)

Alfa Srl, partecipata al 50% dal socio A e al 50% dal socio C; il socio C ha ricevuto la quota in data 25 novembre 2022 per cessione dal padre B.

Alfa Srl possiede 2 immobili di eguale valore, iscritti a un valore molto basso ed estremamente plusvalenti in caso di cessione.

È possibile fruire dell'assegnazione agevolata per entrambi i soci? In caso negativo, è possibile assegnare l'immobile solo al socio A?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)

**FiscoPratico**

Detrazione acquisto box nel modello Reddito PF 2024

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

L'[articolo 16-bis, comma 1, lettera d\), Tuir](#), dà diritto a beneficiare di una **specificata detrazione** (cd “**detrazione box auto**”) ai soggetti Irpef che **acquistano un box**, laddove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1. vi sia la **proprietà** del parcheggio realizzato e, quindi, vi **sia un atto di acquisto**;
2. vi sia un vincolo di **pertinenzialità** del box con un'unità abitativa di proprietà del contribuente;
3. siano documentati dall'impresa costruttrice, anche se concessionaria del diritto di superficie sull'area pubblica, i **costi imputabili alla sola realizzazione del parcheggio**, che devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili al beneficio fiscale. La norma, peraltro, non pone **alcuna condizione soggettiva** in capo al cedente e, segnatamente, non richiede che il venditore sia l'impresa costruttrice. In tal senso, anche l'Agenzia delle entrate, da ultimo nella [circolare n. 17/E/2023](#), ma altresì, ad esempio, nella [risoluzione n. 282/E/2008](#), nonché sul proprio sito all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/la-detrazione-per-l-acquistoristrutturazioni-edilizie>;
4. si tratti di un intervento di **nuova costruzione** (e non di ristrutturazione). Pertanto, il titolo edilizio alla base deve prevedere un **intervento di nuova costruzione** (o comunque di ampliamento) con creazione di un **nuovo posto auto**;
5. il pagamento del corrispettivo sia effettuato mediante **bonifico** bancario o postale **parlante**. Con [circolare n. 43/E/2016](#) l'Agenzia delle entrate ha precisato che “*la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto*”. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, “*si può ritenere che nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell'impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall'atto notarile, come nel caso in esame, il contribuente possa fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio***”.

che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente".

Va considerato, altresì, che la [circolare n. 17/E/2023](#) (pagina 39) dell'Agenzia delle entrate precisa che *"Per usufruire della detrazione, il proprietario **deve essere in possesso della seguente documentazione** (Risoluzione 20.12.1999 n. 166):*

- 1. **atto di acquisto o preliminare di vendita** registrato dal quale si evinca la pertinenzialità con l'abitazione;*
- 2. **dichiarazione del costruttore** nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto;*
- 3. **bonifico bancario o postale** per i pagamenti effettuati;*
- 4. laddove prevista, ricevuta della raccomandata al Centro operativo di Pescara che doveva essere trasmessa prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui era stato effettuato il pagamento. ...*

*In caso di versamento di **acconti**, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che:*

- il compromesso di vendita sia stato **regolarmente registrato** entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione (Circolare 18.11.2016 n. 43/E);*
- a tale compromesso risulti **la sussistenza del vincolo di pertinenzialità** tra edificio abitativo e box".*

Con riferimento al **periodo d'imposta 2023**, l'agevolazione spetta in misura pari al 50% del costo di costruzione documentato dall'impresa costruttrice, nel limite di 96.000 euro. Pertanto, ipotizzando un **costo di realizzazione del box di 63.544 euro**, nonché che il **pagamento** del corrispettivo sia avvenuto nel 2023, la **sezione III-A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus** del **quadro RP** del **modello Redditi PF 2024** va così compilata.

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, preditta o donazione	Maggiorazione sisma	Perc.	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	2023							1	63.544,00	6.354,00	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	
RP44									,00	,00	
RP45									,00	,00	
RP46									,00	,00	
RP47									,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rata 60%	1	,00	Rata 50%	2	6.354,00	Rata 65%	3	,00	
		Rata 80%	6	,00	Rata 85%	7	,00	Rata Bonus Verde	8	,00	
								Rata 70%	4	,00	
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 60%	1	,00	Detraz. 50%	2	3.177,00	Detraz. 65%	3	,00	
		Detraz. 80%	6	,00	Detraz. 85%	7		Detraz. Bonus Verde	8	,00	
								Detraz. 70%	4	,00	
								Detraz. 75%	5	,00	
								Detraz. 90%	9	,00	
								Detraz. 110%	10	,00	

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione per ristrutturazione trasferibile solo in casi specificidi **Cristoforo Florio**



25 GIUGNO | ore 11.00
**Formazione ed informazione
professionale integrate con l'AI**
[iscriviti al webinar gratuito](#)



A norma dell'[articolo 16-bis, comma 8, Tuir](#), vi sono **due possibili casi in cui la detrazione Irpef** spettante a fronte degli interventi di recupero edilizio, previsti nel richiamato articolo di legge, può essere **trasferita ad un altro soggetto** per **la quota non utilizzata** in tutto o in parte.

Il primo caso è quello della **vendita dell'immobile**, in relazione al quale sono state sostenute le spese agevolate: in tale ipotesi, la normativa vigente prevede che **la detrazione maturata** sia trasferibile, per i rimanenti periodi d'imposta, al **soggetto acquirente persona fisica dell'immobile, salvo diverso accordo tra le parti**.

Il secondo caso è, invece, quello del **decesso dell'avente diritto**: in questa ipotesi, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, **esclusivamente all'erede che abbia conservato la detenzione materiale e diretta del bene**.

Al di fuori di queste due ipotesi normative, la detrazione in questione **non può essere trasferita**, a nulla rilevando accordi di diverso tipo intercorsi tra le parti (ad esempio, in sede di separazione consensuale), **volti a trasferire il beneficio fiscale ad altro soggetto**.

Quest'ultimo è stato il principio ribadito dalla **sentenza n. 42/3 del 17.1.2024**, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.

Nel caso trattato dai giudici genovesi, un contribuente riceveva da un parente (poi defunto) un **immobile in comodato** e, successivamente, **procedeva a ristrutturarlo insieme al coniuge**, traendo la provvista necessaria per il pagamento dei lavori da un **contratto di mutuo bancario** sottoscritto unitamente a quest'ultimo.

Le spese di ristrutturazione venivano **sostenute da entrambe i coniugi** e venivano da ciascuno portate in detrazione **in dichiarazione dei redditi al 50%**.

In assenza di indicazioni specifiche fornite nel testo della sentenza, è presumibile che la quota di spese portata in detrazione dal coniuge non comodatario **sia stata fiscalmente fruita come "familiare convivente"**, non emergendo dagli atti processuali un ulteriore "collegamento

giuridico” tra l’immobile ed il coniuge non comodatario.

Tutto ciò premesso, a seguito di separazione consensuale, la casa coniugale, con il conseguente diritto di abitazione, **veniva assegnata al coniuge comodatario**, concordandosi tra le parti che quest’ultimo si sarebbe **surrogato nella quota del 50% del mutuo inizialmente cointestato** con l’altro coniuge.

In conseguenza di tale surroga, i coniugi convenivano di attribuire le **restanti rate di detrazione fiscale maturate dal coniuge non comodatario al coniuge comodatario/assegnatario** della casa coniugale.

Tuttavia, l’Agenzia delle entrate contestava il trasferimento del “bonus” fiscale tra tali soggetti, sostenendo che **ciascuno di loro avrebbe potuto portare in detrazione solo la quota di spese effettivamente sostenuta e documentata**. In sostanza, quindi, le spese sostenute dal coniuge non comodatario **non potevano essere trasferite al coniuge assegnatario** della casa.

A seguito della sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente, nell’ambito della quale i giudici evidenziavano che le detrazioni sono di **esclusiva spettanza del soggetto cui sono intestate le fatture** e che ha effettuato i relativi bonifici e, inoltre, che non vi era stato alcun passaggio di proprietà dell’immobile, veniva **proposto l’appello in secondo grado**.

La Corte di Giustizia, tuttavia, respingeva l’appello del contribuente, precisando che le **modalità di trasferimento della detrazione sono normativamente previste dal comma 8, dell’articolo 16-bis, Tuir** che, in quanto estremamente chiaro nel suo dettato, **non ammetterebbe alcuna interpretazione estensiva**.

Inoltre, ai fini del trasferimento della detrazione, non assumerebbe **alcuna rilevanza l’accollo del mutuo acceso per la ristrutturazione**.

Né risultavano applicabili, al caso di specie, i chiarimenti che aveva fornito l’Agenzia delle entrate con la [circolare n. 13/E/2013](#), in cui veniva trattato il caso della **separazione legale e dei lavori effettuati sull’immobili successivamente a tale separazione**; in tale casistica, infatti, la spese venivano sostenute dal **contribuente assegnatario e titolare del diritto di abitazione** sulla casa coniugale dopo (e non prima) della separazione, con conseguente maturazione **del diritto di detrazione fiscale unicamente in capo a quest’ultimo**.

A parere di chi scrive, il punto centrale del diniego nei confronti del contribuente resta la **manca di un trasferimento giuridico tra i coniugi dell’immobile**, atteso che – in base a quanto emerge dagli atti processuali – **quest’ultimo era detenuto in comodato**.

Si sarebbe, invece, potuti giungere a diverse conclusioni, qualora ci fosse stato anche un **trasferimento di un diritto reale sul bene**; in tal senso, si veda anche la [risposta a interpello n. 142/2020](#), in cui l’Amministrazione finanziaria ha considerato applicabile, al contratto di divisione, il **meccanismo di trasferimento della detrazione**, previsto dal comma 8, dell’[articolo](#)

[16-bis, Tuir.](#)

BILANCIO***Enoturismo alla ricerca di un codice Ateco***di **Luigi Scappini**

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

A distanza di più di 6 anni dalla sua introduzione, l'**attività enoturistica** è ancora in attesa, anche in ragione della dimensione ormai raggiunta, di un **codice Ateco** adeguato. Al riguardo, si rammenta che, con il [comma 502](#), dell'articolo 1, **L. 205/2017** (Legge di bilancio per il 2018), è stato introdotto il concetto di **enoturismo**, da intendersi come ***"tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine"***, **demandando a un successivo Decreto l'individuazione delle linee guida** e degli indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle **produzioni vitivinicole del territorio**, per l'esercizio **dell'attività enoturistica**.

Nello specifico, il **D.M. 12.3.2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15.4.2019, ha definito tali linee guida affermando, nel rispetto dell'indirizzo generale, di cui al [comma 502](#) richiamato, che si possono considerare **attività enoturistiche**, ai fini del presente decreto, tutte le ***"attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino ... quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine ... le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo"***.

Dalla definizione offerta, **si evince facilmente come le possibili attività esercitabili** nel contesto dell'attività enoturistica **spaziano dalle attività formative** alla degustazione e **commercializzazione** di produzioni aziendali.

Quest'ultima attività, tuttavia, si ritiene di doverla **escludere**, almeno in un'ottica di **convenienza fiscale**, dalla rosa di quelle **esercitabili** quale **attività enoturistica**; infatti, se così fosse, il fatturato verrebbe attratto nel regime di tassazione previsto, consistente nell'applicazione al volume di affari della percentuale di redditività **pari al 25%**. Al contrario,

nel momento in cui l'azienda dovesse procedere alla vendita della propria produzione aziendale, la stessa rientrerebbe, a pieno titolo, nell'alveo dell'[articolo 32, Tuir](#), con conseguente **ricomprensione nel reddito agrario**.

Alcune attività, quali quelle consistenti nel **creare dei percorsi con i quali introdurre il visitatore nel mondo vitivinicolo** e, soprattutto, **far conoscere il processo produttivo del vino**, attività che possono, da ultimo, sfociare nella c.d. **vendemmia didattica**, **richiamano**, con tutta evidenza, le c.d. **fattorie didattiche**, la cui attività consiste essenzialmente nell'organizzazione di attività a **carattere ricreativo, didattico e culturale**.

Le fattorie didattiche, pur rientrando in un contesto agrituristico, di fatto, nel momento in cui vengono esercitate **comportano l'obbligo di procedere**, non solo all'iscrizione in appositi albi regionali, ma anche, per quanto riguarda gli aspetti burocratici, **all'integrazione nella partita Iva** dell'imprenditore agricolo del codice Ateco 85.59.90 **"altri servizi di istruzione"**.

Le attività che, invece, sfociano nella **degustazione (e commercializzazione) delle produzioni vitivinicole** aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, **richiamano all'attività agrituristica**.

L'[articolo 2, comma 3, L. 96/2006](#) (la c.d. Legge quadro), infatti, espressamente stabilisce che **rientrano fra le attività agrituristiche**, anche l'organizzazione di **degustazioni di prodotti aziendali**, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la L. 268/1999, istitutiva delle **c.d. strade del vino**.

In prima battuta, quindi, si potrebbe pensare che **l'azienda vitivinicola** che eserciti già un'attività agrituristica, **non necessiti di ampliare il ventaglio di attività** connesse da proporre con quella enoturistica, in quanto **già ricompresa nella prima**.

In realtà così non è, **perché tale attività di degustazione**, come tutte gli altri servizi erogabili dall'agriturismo, quali, ad esempio, la fruizione della piscina, con l'eccezione del servizio di ristorazione, **possono essere fruiti esclusivamente da parte di coloro che alloggiano presso la struttura**.

Concluso che l'attività enoturistica, come introdotta dal [comma 502](#), dell'articolo 1, L. 205/2017, sia *"autonoma"* rispetto all'attività agrituristica, per quanto concerne il **codice Ateco da dover attivare**, preso atto che non ne esiste uno specifico, si ritiene plausibile **utilizzare il codice 56.10.12 "Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole"**.

Si deve, tuttavia, precisare che, per quanto riguarda la **corretta aliquota da applicare alle prestazioni di servizi erogate nell'ambito dell'enoturismo**, a differenza di quanto avviene per l'agriturismo, si dovrà applicare **l'aliquota ordinaria del 22%**, in quanto, per espressa previsione normativa, **l'attività non può sfociare nella somministrazione di pasti**.

Note di credito e retrovendite: il caso della restituzione di pallet ed imballaggi

di **Roberto Curcu**

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale delle dogane e accise

Scopri di più

In un [precedente contributo](#), abbiamo illustrato le diverse situazioni fiscali che si possono verificare quando viene **restituita della merce precedentemente venduta**. Vi sono circostanze nelle quali **la merce viene restituita per una risoluzione dell'originario contratto**, tipicamente per inadempimento legato alla qualità della merce venduta, dove risulta che è l'originario cedente che deve emettere una **nota di credito per stornare l'operazione originaria**; infatti, l'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#), prevede che il cedente o prestatore ha il diritto ad emettere tali note di credito quando **una operazione per la quale è già stata emessa fattura viene meno**, in tutto o in parte, a **seguito di risoluzione** (rescissione, nullità, annullamento, revoca e simili) **dell'originario contratto**.

Nell'emissione della nota di credito, con storno di imponibile ed Iva – e, quindi, con diritto del cedente al recupero dell'Iva a suo tempo assolta sulla fattura originaria – si deve prestare attenzione alle tempistiche, in quanto **se la risoluzione dovesse essere consensuale**, sarebbe opportuno rispettare **il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria, mentre se la risoluzione dovesse essere "automatica"**, ad esempio, in seguito al verificarsi delle condizioni previste in una originaria clausola risolutiva espressa, **la nota di credito con Iva potrebbe essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno in cui il contratto originario è stato risolto**. Tuttavia, nel caso di risoluzione del contratto originario per inadempimento e restituzione della merce, **il cedente ha sempre la possibilità** – anche all'interno dei termini appena visti – **di emettere una nota di credito di solo imponibile, cioè fuori dal campo di applicazione dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 26, D.P.R. 633/1972](#); in questo caso, il cedente non avrà diritto di recuperare dall'erario l'Iva assolta sulla fattura originaria, ed il cliente non dovrà assolvere l'Iva sulla predetta nota di credito; cosa che, invece, dovrebbe fare al **ricevimento di una nota di credito con Iva**, qualora l'imposta sull'operazione originaria fosse stata portata in detrazione. In sostanza, a ben guardare, **quando devono essere emesse note di credito nei confronti di clienti che hanno il diritto alla detrazione dell'Iva, è indifferente l'emissione delle stesse con Iva o fuori campo**, con il vantaggio che, nel secondo caso, **non si rischia di commettere errori** circa la decorrenza massima dei termini.

Vi sono, tuttavia, **casi in cui la restituzione di merce precedentemente ceduta non deriva da una risoluzione per inadempimento dell'originario contratto**, ma, ad esempio, perché **le parti si accordano per eliminare per mutuo consenso gli effetti del contratto originario**; in questo caso, vi è giurisprudenza che evidenzia come in certe circostanze **non vi siano gli strumenti giuridici per annullare con efficacia *ex tunc*** l'efficacia del precedente contratto, in quanto un **primo trasferimento della proprietà vi è stato** (e pertanto non annullabile retroattivamente). Qualora, quindi, le parti vogliano ripristinare la situazione iniziale (cioè nel caso specifico restituire la merce), devono **stipulare un nuovo contratto di segno contrario al precedente, con efficacia *ex nunc*, e cioè una retrovendita**. Evidentemente, dal punto di vista fiscale, **sarà l'originario cessionario che dovrà emettere una fattura di vendita all'originario cedente**, mentre l'emissione di **una nota di credito da parte dell'originario cedente non è procedura che appare corretta**.

Questa analisi sulle procedure di emissione delle note di credito e sulla fatturazione delle retrovendite farebbe emergere – a parere di chi scrive – che **non sempre le procedure impiegate nella gestione della restituzione di imballaggi sono corrette**.

Nella gestione degli imballaggi, potrebbe esserci un primo caso in cui l'imballaggio è consegnato con resa a rendere, cioè viene prestato e, quindi, ovviamente non deve essere "fatturato". In realtà, ciò sta a significare che il valore dell'imballaggio non costituirà la base imponibile della merce oggetto di vendita, **ma il suo valore dovrà essere indicato in fattura, con il titolo di esclusione dalla base imponibile, ai sensi dell'[articolo 15, D.P.R. 633/1972](#)**. Qualora l'imballaggio non venga restituito nei termini convenuti, il cedente dovrà venderlo emettendo una fattura; tuttavia, grazie al D.M. 31.1.1975, è consentito emettere una sola fattura per tutti gli imballaggi non restituiti nell'anno solare precedente, **entro il 31 gennaio dell'anno**, purché si tenga un registro dove si annotano **tutti gli imballaggi** consegnati ai clienti con resa a rendere, e la loro restituzione.

Data la complessità della procedura sopra vista, **sempre più spesso gli imballaggi non vengono consegnati con resa a rendere, ma ceduti insieme alla merce**; la cessione contestuale alla merce porta, ovviamente, ad applicare l'[articolo 12, D.P.R. 633/1972](#), riguardo alle **operazioni accessorie** e, quindi, l'imballaggio sarà fatturato con lo **stesso regime dell'operazione principale**.

Il problema sorge quando **il cliente, che ha acquistato l'imballaggio e non ha modo di utilizzarlo altrimenti, si accorda con il proprio fornitore per la restituzione**; talvolta, peraltro, tale restituzione è garantita da una clausola contrattuale inserita nel contratto di vendita della merce. In questo caso, a parere di chi scrive, **si realizza una retrovendita e, quindi, l'originario cliente dovrà emettere una fattura di vendita nei confronti dell'originario fornitore**. Tale fattura dovrà essere emessa con il regime tipico della cessione di imballaggi e, quindi, tipicamente con **Iva ordinaria**, ovvero con **reverse charge**, se ci si riferisce ai pallet di legno.

Chi scrive, quindi, **non ritiene corretto il comportamento di chi** – al ricevimento degli imballaggi precedentemente fatturati al cliente – **emette nota di credito per gli stessi**; le



perplessità derivano dal fatto che difficilmente la situazione che porta alla restituzione può definirsi come una **risoluzione dell'originario contratto di vendita**, con efficacia ex tunc. Ancora più discutibile appare il comportamento di chi "sconta" il valore degli imballaggi restituiti dalla successiva cessione. Vi sono casi in cui, ad esempio, si fa una prima **cessione di merce con 12 imballaggi**, una **seconda con altri 12 imballaggi**, ed una terza nella quale si cede la **merce ad esempio con 10 imballaggi**, ma si **contabilizza la restituzione dei precedenti 24**. Indicare il saldo di 14 imballaggi con prezzo negativo, significherebbe **togliere dalla base imponibile della cessione della merce, il valore degli imballaggi: un comportamento che chi scrive non considera corretto**.

Le risposte dell'Esperto AI in tema di mancata ricostituzione pluralità dei soci nelle snc

di **Mauro Muraca**

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

In occasione del master breve sulle novità in materia di dichiarazione dei redditi delle società, è stata esaminata, tra le altre, la particolare disciplina relativa al venir meno della pluralità dei soci nella società di persone, contemplata all'[articolo 2272, n. 4, cod. civ.](#), ai sensi del quale la società si scioglie se non è ricostituita la pluralità dei soci entro 6 mesi dal momento in cui essa è venuta meno.

In buona sostanza, la disposizione in rassegna riconosce, al socio superstite, un termine di sei mesi per ricostituire la pluralità dei soci, altrimenti la società si scioglie automaticamente ed entra in fase di liquidazione.

Particolarmente interessanti sono stati i quesiti formulati dai partecipanti sull'argomento, alcuni dei quali sono stati evasi dal nostro strumento di intelligenza artificiale, fornendo risposte mirate e con un grado di approfondimento particolarmente accurato.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**mancata ricostituzione pluralità dei soci nella snc: conseguenze**

In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci in una società in nome collettivo (S.n.c.) entro il termine di sei mesi, si verifica lo scioglimento "di diritto" della società e l'ingresso automatico nella fase di liquidazione. Il socio superstite è tenuto a dare avvio alla procedura di liquidazione con la nomina di uno o più liquidatori. Dopo la liquidazione, sarà necessario richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese per determinarne l'estinzione. Se il socio superstite non si attiva per la ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine semestrale e omette di avviare la liquidazione, la società, pur essendo sciolta e non più operante, continua ad esistere e a essere iscritta nel registro delle imprese. Questa situazione può essere risolta con il ricorso all'autorità giudiziaria da parte di un creditore della società o con l'attivazione del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese da parte degli organi della Camera di Commercio, come previsto dall' [articolo 3 del D.P.R. 247/2004](#)... [1] [2]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**come ricostituire la pluralità dei soci nella snc**

Per ricostituire la pluralità dei soci in una società in nome collettivo (S.n.c.), è necessario che il socio superstite agisca entro sei mesi dalla perdita della pluralità dei soci. Se la pluralità viene ricostituita entro questo termine, la causa di scioglimento viene meno e la società può continuare la sua attività con il socio superstite e il nuovo socio o i nuovi soci. I nuovi soci sono responsabili per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della loro quota, indipendentemente dal fatto che tali obbligazioni siano documentate nelle scritture contabili o nella documentazione della società. Se la pluralità dei soci non viene ricostituita entro il termine semestrale, la società si scioglie di diritto e entra automaticamente in fase di liquidazione. In questo caso, il socio superstite deve avviare la procedura di liquidazione nominando uno o più liquidatori e, una volta completata la liquidazione, richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Tuttavia, finché la società esiste (anche se in liquidazione) e non è stata cancellata dal registro delle imprese, è possibile ricostituire la pluralità dei soci. Questo può essere fatto anche dopo il termine semestrale, ma con effetti limitati, come l'opponibilità della ricostituzione tardiva ai creditori particolari del socio superstite. In sintesi, per ricostituire la pluralità dei soci in una S.n.c., il socio superstite può: 1. Trovare un nuovo socio o più nuovi soci entro sei mesi dalla perdita della pluralità dei soci per evitare lo scioglimento automatico della società. 2. Continuare l'attività di impresa e ricostituire la pluralità dei soci anche dopo i sei mesi, ma con alcune limitazioni relative ai creditori del socio superstite. È importante notare che diventare socio di una S.n.c. può avvenire in diversi modi, come l'acquisto di una quota di partecipazione, l'eredità, o sottos... [1] [2]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Se non viene ricostituita la pluralità dei soci di una società di persone, è possibile continuare ad esercitare l'attività di gestione immobiliare in forma di ditta individuale?

Sì, è possibile. Nel caso in cui una società di persone perda la pluralità dei soci e non venga ricostituita entro sei mesi, il socio superstite può proseguire l'attività sotto forma di impresa individuale. Questo è possibile in base all'articolo 2272, n. 4), del codice civile, che prevede lo scioglimento della società se non viene ricostituita la pluralità dei soci entro sei mesi. Se la pluralità non viene ricostituita, il socio superstite può trasformare la società in impresa individuale e continuare l'attività di gestione immobiliare in questa nuova forma giuridica... [1] [2]

Invia

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

ad agosto del 2023, uno dei due soci di una snc e' deceduto e nei primi mesi del 2024 gli eredi subentrano nella compagine sociale, ricostituendo la pluralita' dei soci, .: il reddito della societa' del 2023, va imputato totalmente al socio superstite?

In base alle informazioni fornite, l'imputazione del reddito tra i soci deve avvenire solo tra coloro che sono tali al 31 dicembre dell'anno. Pertanto, se alla data di chiusura del periodo di imposta, gli eredi del socio defunto non sono ancora subentrati nella posizione di socio, l'imputazione per trasparenza del reddito avviene solo nei confronti del socio superstite. In conclusione, il reddito della società del 2023 dovrebbe essere attribuito totalmente al socio superstite, a meno che gli eredi non siano diventati soci entro il 31 dicembre 2023... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

la scomparsa di un socio disperso in montagna (morte presunta ma accertabile entro 2 anni dalla scomparsa) determina mancanza di pluralità dei soci?

La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci può verificarsi a seguito di morte del socio, con liquidazione della quota agli eredi (a meno questi non subentrino nella società con specifica disposizione statutaria ex articolo 2284 cod. civ.). Tuttavia, nel caso specifico di un socio disperso in montagna, la cui morte è presunta ma non accertata, la situazione è più complessa e non è direttamente trattata nei contenuti forniti. In generale, per dichiarare la morte presunta di una persona, sono necessarie delle procedure legali che possono variare a seconda della legislazione nazionale. Fino a quando non viene dichiarata ufficialmente la morte presunta del socio disperso attraverso un procedimento giudiziario, la sua quota di partecipazione nella società non può essere considerata automaticamente trasferibile agli eredi, e quindi la pluralità dei soci non sarebbe tecnicamente venuta meno. In assenza di una dichiarazione ufficiale di morte presunta, la società potrebbe continuare a operare sotto la presunzione che il socio sia ancora in vita. Solo dopo l'accertamento legale della morte presunta del socio e la conseguente liquidazione della sua quota agli eredi, si potrebbe considerare la mancanza della pluralità dei soci, a meno che gli eredi non subentrino nella società come previsto dall'articolo 2284 del codice civile. Se la situazione dovesse portare alla mancanza di pluralità dei soci, il socio rimasto unico avrebbe la possibilità, come indicato nei contenuti, di evitare lo scioglimento della società facendo entrare, nel termine di 6 mesi, almeno un altro socio... [1] [2] [3]

Invia

Quest'ultima risposta resa da AI evidenzia la grande potenzialità dello strumento, nella parte in cui affronta la complessa problematica della "*morte presunta del socio*", illustrando al lettore l'esistenza di diverse procedure legali mirate a riconoscere tale condizione, nonché le conseguenze societarie che potrebbero verificarsi sino all'accertamento legale della morte presunta del socio.